



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. FALLIMENTARE

(Sovraindebitamento n. 5 / 2020 A.R.)

Il giudice, dott. Giuseppe Bianchi,

visto il ricorso *ex art. 6 l. 3/2012* proposto da ONOFRI ATHOS in data 10.4.2020 come modificato in data 14.5.2020;

vista la documentazione allegata;

vista la relazione sulla fattibilità del piano redatta - nella qualità di esercente, per la presente procedura, la funzione di Organismo di Composizione della Crisi – dall'avv. Marzia Sbragaglia;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;
- il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- la proposta prevede la dilazione del pagamento del creditore prelatizio oltre il termine di un anno dall'omologazione attribuendogli il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardato adempimento;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per emettere il provvedimento di cui all'art. 10 l. 3/2012 sussistendo le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della medesima legge;

p.q.m.

fissa l'udienza del 3.12.2020 h 11:45;

dispone la comunicazione, nel termine di cui agli artt. 10, comma 1, e 11, comma 1, L.3/12 (almeno 40 giorni prima dell'udienza), ai creditori, ai creditori, presso la residenza o la sede legale - autorizzando a tale fine l'utilizzo di telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata - della proposta, dei suoi allegati e del presente decreto, contenente l'avvertimento che potranno far pervenire all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta e che, in mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;



dispone che, qualora siano pendenti procedure esecutive nei confronti del debitore, la comunicazione di cui al precedente paragrafo sia effettuata, a cura dell'organismo, anche all'indirizzo di posta elettronica certificata dei procuratori di tutti i creditori costituiti nelle suddette procedure;

dispone che, almeno tre giorni prima dell'udienza fissata, l'O.C.C. depositi nel fascicolo telematico la prova dell'avvenuto perfezionamento delle suddette comunicazioni ai creditori e delle manifestazioni di voto da questi pervenute, riferendo circa il raggiungimento o meno della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, L. cit.;

dispone che della proposta e del decreto si curi l'inserimento sul sito web del Tribunale;

ordina - ove prevista in piano la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati - la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, che, sotto pena di nullità, non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

informa che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi a parte ricorrente ed all'O.C.C..

Civitavecchia, 14/10/2020

Il Giudice



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

**PROPOSTA DI ACCORDO PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
AI SENSI DELL'ART. 6 E SS. LEGGE 03/2012**

Debitore: Sig. ONOFRI Athos

Professionista incaricato: avv. Marzia Sbragaglia

Giudice delegato: Dott. BIANCHI Giuseppe



Indice

1. DATI ANAGRAFICI	1
2. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI	2
3. AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA	3
4. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA	3
4.1 Elencazione dei debiti	4
4.2 Dettaglio dei debiti	4
5. CREDITI DEL RICORRENTE	5
5.1 Crediti del sig. Onofri Athos	5
5.2 Dettaglio Crediti	5
6. ELENCO DEI BENI DEL DEBITORE	6
6.1 Beni del sig. Onofri Athos	6
6.2 Dettaglio dei beni	6
7. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO	7
8. ATTI DI DISPOSIZIONE	8
8.1 Atti di disposizione	8
9. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO	8
9.1 Proposta di accordo	9
9.2 Modalità e tempistiche	10
9.4 Garanti dell'accordo	12
10. CONCLUSIONI	12
10.1 Compensi	12
10.2 Apertura della procedura	12





TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 6 E SS. LEGGE 03/2012

Per il proponente: Sig. **ONOFRI Athos** nato a Civitavecchia (Rm) il 04/04/1989 C.F.: NFRTHS89D04C773I e ivi residente in Strada Santa Lucia n.24 rappresentato e difeso dall'Avv. Norberto Ventolini, (C.F.: VNTNBR70E05C773J), indirizzo di posta elettronica certificata: norberto.ventolini@registerpec.it, tel. 0766-1813150, fax 0766-030597) giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tarquinia in Via Luigi Bellati n. 3, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge ai citati recapiti.

PREMESSO

- di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- di non aver utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla L. 3/12;
- di non aver subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/12;
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 L. 3/12 che legittima la conclusione di un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi;
- che su istanza del ricorrente, l'Organismo di Composizione della Crisi degli Avvocati di Civitavecchia, con proprio provvedimento (all.1), nominava l'avv. Marzia Sbragaglia con studio in Civitavecchia Via Castronovo, quale Gestore della crisi.

1. DATI ANAGRAFICI

Tabella 1: Dati anagrafici dei debitori



Titolo personale	Sig.	
Cognome	Onofri	
Nome	Athos	
P. Iva	---	
Cod. Fis.	NFRTHS89D04C773I	
Nascita	04/04/1989, Civitavecchia (Rm)	
Comune di residenza	Civitavecchia (Rm)	
Indirizzo	Strada Santa Lucia n.24	
Tel.	0766-1813150	
e-mail	norberto.ventolini@registerpec.it	
Situazione occupazionale	Operaio	
Rapporto gruppo familiare		

2. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI

Il proponente versa in una grave situazione debitoria, alla quale non è più in grado di far fronte, in considerazione delle sue attuali disponibilità finanziarie; detta situazione di difficoltà trova fondamento nelle seguenti circostanze principalmente derivanti da una progressiva riduzione della capacità reddituale e a sfortunate vicende familiari:

- il sig. Onofri è stato socio ed amministratore della soc. Dealer Tecno Srl (all. 2) dalla costituzione di questa nel luglio 2007. L'azienda, per oltre 10 anni e con il contributo lavorativo dell'odierno istante, ha operato nel settore Elettricità - Produzione e distribuzione ed anche nei settori Energie alternative - Attrezzature e impianti e Energia solare - Impianti e apparecchi per 'edilizia.

In particolare il sig. Onofri, in collaborazione con il padre e avvalendosi degli strumenti dell'azienda da questi fondata ha brevettato, poi prodotto e commercializzato una mini turbina eolica. A questo progetto ha dedicato ingenti risorse ed energie per fornire al mercato un prodotto innovativo con il potenziale di rivoluzionare interi processi organizzativi.

Il progetto è stato portato avanti e finanziato personalmente dal sig. Onofri che per gli investimenti necessari alla creazione e al mantenimento dell'iniziativa imprenditoriale innovativa di cui detto poc'anzi, offre a garanzia dei finanziamenti ottenuti dall'azienda 2 fidejussioni, una di queste attivata nel 2016 ha portato al pignoramento, tra l'altro, dell'immobile ove questo risiede con la propria famiglia e tutto ciò fino al 2018 quando viene dichiarato il fallimento dell'azienda con il provvedimento 29/2018 del Tribunale di Civitavecchia.

Il fatto non stupisce in quanto molto genericamente, le piccole aziende innovative create spesso dai giovani in una logica di autoimpiego hanno una mortalità altissima: più



di una impresa su due, esattamente il 55,2 per cento, infatti, chiude i battenti entro i primi 5 anni di vita (*fonte CGIA Mestre*).

Ad oggi rimangono, principalmente, in capo al debitore i debiti derivanti dalle garanzie prestate in favore della società e questo, venuti meno gli introiti da attività d'impresa, presta la propria opera lavorativa come operaio specializzato.

Allo stato attuale l'istante è sprovvisto di denaro e/o altri strumenti liquidi per la soddisfazione di tutti i creditori, si trova perciò in un perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Pertanto, in presenza di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, L. 3/12, ha predisposto la presente proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal Gestore avv. Marzia Sbraglia, nominato dal OCC degli Avvocati di Civitavecchia .

3. AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

L'odierno istante si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che ha determinato la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Pertanto, allo stato attuale, stante la presenza di debiti accumulati cui il ricorrente non è in grado di far fronte per i motivi su addotti, e quindi, stante il verificarsi di uno stato di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012, il ricorrente ha predisposto la presente proposta, che sarà verificata dal nominato Gestore sotto il profilo della completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ai sensi dell'art. 8 comma 2, nella convinzione che tale procedura possa avere migliori effetti liberatori, ma anche soddisfattori dei creditori, rispetto alla liquidazione giudiziale.

4. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

Ai fini dell'esame e della corretta valutazione della proposta avanzata dal debitore, l'istante dichiara che a tutt'oggi risulta la seguente situazione debitoria, come ricostruita in forza della documentazione in suo possesso, dagli estratti acquisiti presso il CRIF (all. 3) e Centrale Rischi Banca d'Italia (all. 4), nonché dall'attività di accertamento svolta, presso i soggetti ed Enti creditori (all. 5) e (all. 6), dal Professionista nominato allo



svolgimento dei compiti e funzioni di Organismo di composizione della crisi avv. Marzia Sbragaglia.

4.1 Elencazione dei debiti

Nella seguente **Tabella n.2** si elencano i debiti per i quali l'Istante risponde, quale obbligato in solido in qualità di garante, con indicazione dell'importo, della natura della posizione debitoria, nonché del soggetto creditore.

Tabella 2: elenco dei debiti

Nr. Creditore	Natura e/o privilegio	Motivazione e posizione debitoria	Valore Fideiussione	garantito Ipoteca	Importo debito
(A) Findomestic	chirografo	Prestito personale			€36.857,00
(B) Purple SPV	privilegiato	Garanzia personale	€145.000,00	220.000,00	€119.951,00
(C) Unicredit	chirografo	Garanzia personale	€485.000,00		€212.406,00
(D) AdE-Riscossione	privil. legale	Varie cartelle			€338,40
				TOTALE	€ 369.552,40

4.2 Dettaglio dei debiti

In ordine ai debiti di cui ai punti della **tabella n.2**:

(A) trattasi di somme derivanti da prestito personale (all. 3), erogato dalla Findomestic Banca Spa per una somma residua di € 36.857,00, il cui rapporto è in bonis;

(B) trattasi di somme derivanti da garanzia personale di prima istanza, prestata in favore della soc. Dealer Tecno Srl, come da evincersi da estratti della centrale rischi della Banca d'Italia (all. 4), nei confronti del creditore Purple SPV Srl cessionario del credito della Securitisation Serv. Spa. Per questo credito la Securitisation Serv. Spa attraverso la special servicer REV-Gestione Crediti Spa ha iscritto ipoteca giudiziale, di cui alla nota ipotecaria e visura ipotecaria (all. 7 e 8), per un valore di ipoteca pari ad € 220.000,00 e una somma residua del debito di € 119.951,00;

(C) trattasi di somme derivanti da garanzia personale di prima istanza, prestata in favore della soc. Dealer Tecno Srl, come da evincersi da estratti della centrale rischi della Banca d'Italia (all. 4), nei confronti del creditore Unicredit Spa, per una somma residua di € 212.406,00;

(D) trattasi di somme derivanti da cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio Riscossione, giusto estratto degli archivi dell'agente alla riscossione (all. 5) per un importo pari ad € 338,40.



Inoltre non risultano somme derivanti da carichi pendenti dell’Agenzia delle Entrate, viste le risultanze del sistema informativo dell’anagrafe tributaria (all. 6) al netto delle cartelle già iscritte al ruolo dell’Agente alla Riscossione (all. 5);

Risulta dagli estratti del CRIF del 30/10/2019 (all. 3) un’unica rata rimanente del prestito finalizzato erogato dalla Compass Banca Spa che al momento della redazione della presente proposta è stata regolarmente saldata.

5. CREDITI DEL RICORRENTE

Si dà atto che risultano, in favore dell’Istante, le seguenti posizioni di credito:

5.1 Crediti del sig. Onofri Athos

Tabella 3: elenco crediti

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E REDDITO			
Nr.	Conto corrente / reddito e/o pensione	Riferimento	Importo
(a)	c/c 4989 Intesa San Paolo	saldo al 30/09/2019	€2.287,39
(b)	Reddito lordo	Lordo CUD 2019	€26.277,33
(c)	Reddito lordo	Lordo CUD 2018	€39.057,37
(d)	Reddito lordo	Lordo CUD 2017	€ 34.955,90

5.2 Dettaglio Crediti

In ordine ai crediti di cui ai punti della **tabella n.3**:

(a) trattasi del residuo del conto corrente n.1000/4989 della banca Intesa San Paolo intestato al sig. Onofri, come indicato da ultimo estratto conto (all. 9) alla data del 30/09/2019, pari ad **€2.287,39**;

(b) trattasi del reddito lordo relativo al 2018 (all. 10) quale risultanza della somma dei redditi lordi indicati nelle certificazioni dei redditi CUD 2019 per prestazione lavorativa in favore della Dealer Tecno S.r.l. e della Moditech S.r.l. il cui totale ammonta ad **€26.277,33**;

(c) trattasi del reddito lordo relativo al 2017 (all. 10) quale risultanza della somma dei redditi lordi indicati nelle certificazioni dei redditi CUD 2018 per prestazione lavorativa in favore della Dealer Tecno S.r.l. e della Ites S.r.l. il cui totale ammonta ad **€39.057,37**;

(d) trattasi del reddito lordo relativo al 2016 (all. 11 e 12) quale risultanza della somma dei redditi lordi indicati nelle certificazioni dei redditi CUD 2017 per prestazione



lavorativa in favore della Dealer Tecno S.r.l. e della Ites S.r.l. il cui totale ammonta ad € 34.955,90;

6. ELENCO DEI BENI DEL DEBITORE

Si dà atto che risultano di proprietà dell'istante i seguenti beni:

6.1 Beni del sig. Onofri Athos

Tabella 4: elenco beni

BENI IMMOBILI			
Nr.	Indirizzo	Dati catastali	Proprietà Stima
(A)	Loc. S. Lucia snc Civitavecchia (Rm)	Fgl.: 8, part.: 424, sub: 2/4, cat.: A7	1/1 (A) + (B) € 396.000,00
(B)	Loc. S. Lucia snc Civitavecchia (Rm)	Fgl.: 8, part.: 424, sub: 3, cat.: C6	1/1 (A) + (B) € 396.000,00
(C)	Via G. Mameli Civitavecchia (Rm)	Fgl.: 24, part.: 210, sub: 9, cat.: C6	1/6 € 1.846,50
(D)	Via G. Mameli n.3 Civitavecchia (Rm)	Fgl.: 24, part.: 210, sub: 83, cat.: A3	1/6 € 34.145,00
BENI MOBILI REGISTRATI			
Nr.	Tipo	Targa e immatricolazione	Proprietà Stima
(E)	Motociclo Targa: DK85151	YAMAHA Majesty 250	1/1 € 500,00
ALTRI BENI MOBILI			
Nr.	Oggetto	Dati	Proprietà Stima
(F)	Quote soc. Dealer Tecno Srl	P.Iva: 10106351009	€ 0,00
TOTALE			€ 432.491,50

6.2 Dettaglio dei beni

In ordine ai beni di cui ai punti della **tabella n.4**:

(A) e (B) trattasi, come da visura catastale (all. 13), di abitazione in villini più autorimessa in piena proprietà al sig. Onofri Athos, sita in Civitavecchia (Rm) in località Santa Lucia, sottoposta ad ipoteca giudiziale dalla Nuova Cassa di Risparmio di Chieti, oggi Purple SPV la quale attraverso la mandataria REV-Gestione crediti Spa iscriveva ipoteca (all. 7 e 8), ed il cui valore stimato nella procedura esecutiva 326/2016 R.G.E. (all. 14) ammonta complessivamente ad € 396.000,00;

(C) trattasi, come da visura catastale (all. 13), di autorimessa in proprietà parziale per un sesto (1/6) al sig. Onofri Athos, sita in Civitavecchia (Rm) in via Goffredo Mameli, sottoposta ad ipoteca giudiziale dalla Nuova Cassa di Risparmio di Chieti, oggi Purple SPV la quale attraverso la mandataria REV-Gestione crediti Spa iscriveva ipoteca (all. 7 e 8), ed il cui valore stimato nella procedura esecutiva 326/2016 R.G.E. (all. 14) è di € 11.079,00 e la quota per il solo sesto ammonta ad €1.846,50;



(D) trattasi, come de visura catastale (all. 13), di abitazione economica in proprietà parziale per un sesto ($\frac{1}{6}$) al sig. Onofri Athos, sita in Civitavecchia (Rm) in via Goffredo Mameli n.3, sottoposta ad ipoteca giudiziale dalla Nuova Cassa di Risparmio di Chieti, oggi Purple SPV la quale attraverso la mandataria REV-Gestione crediti Spa iscriveva ipoteca, e sulla quale non è stato trascritto il pignoramento (all. 7 e 8), il cui valore di stima effettuata applicando la media delle quotazioni immobiliari OMI ¹ (all. 15) al totale dei mq della abitazione di tipo economico di cui trattasi e la cui risultante ammonta ad **€34.145,00**;

(E) trattasi, come da visura PRA (all. 16), di ciclomotore marca Yamaha modello majesty 250 immatricolato nel 2009 ed il cui valore approssimativo è quantificabile in ca. €500,00;

(F) trattasi delle quote sociali di proprietà del sig. Onofri, della società denominata come da visura CCIAA (all. 2) Dealer Tecno Srl p. Iva: 10106351009, per la quota del 98,50%, sottoposta a fallimento e perciò non suscettibile di valutazione economica.

Non risulta che il sig. Onofri Athos sia proprietario di altri beni immobili e/o mobili suscettibili di valutazione economica.

7. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO

Come da certificato di stato di famiglia e residenza che si deposita (all. 17), risulta il seguente nucleo familiare:

- a.1) sig. Onofri Athos;
- a.2) sig. Onofri Francesco, fratello;
- a.3) sig.ra Morgia Giuseppina, madre.

Tutti i soggetti sopra indicati sono formalmente residenti in Civitavecchia (Rm) in Strada Santa Lucia n.24.

Il ricorrente dichiara che le spese necessarie al sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare quali: bollette, vestiario, spese mediche, assicurative, di istruzione ecc.

¹ La Suprema Corte, con indirizzo costante, ritiene che le quotazioni OMI, risultanti dal sito Web dell' Agenzia delle entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova, ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, sono idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima" da ultimo Ordinanza n. 9479 del 18 aprile 2018 della Corte di Cassazione



come da dichiarazione sottoscritta (all. 18) e considerate come inderogabili, di cui si fanno carico, congiuntamente, sono pari ca. 1.962,50/mese.

8. ATTI DI DISPOSIZIONE

Ai sensi della Legge 3/12 il debitore allega gli atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi 5 anni, come da visure ipotecarie in allegato (all. 8).

8.1 Atti di disposizione

Non risulta che il sig. Onofri abbia compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi 5 anni.

9. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

Si procede ad illustrare le modalità proposte di accordo per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento, con le necessarie preliminari considerazioni.

- Ai fini dell'omologazione "i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali si prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta..." ex art. 11 c.2 L. 3/12. Nel caso di specie, seppure si prevede il pagamento integrale del creditore privilegiato, questo si propone con dilazionamento e si applicherà quanto di recente affermato dalla Suprema Corte ² così prevedendo il voto anche per il creditore privilegiato.

- Ancora, ai fini dell'omologazione, presente piano prevede la dilazione, tra gli altri, del credito privilegiato, preferendo la rateizzazione alla vendita forzata del bene su cui il privilegio insiste. In primis dobbiamo ricordare che l'immobile di cui trattasi è destinato ad abitazione principale dell'istante e della sua famiglia, la perdita del quale produrrebbe effetti che le procedure di sovraindebitamento tendono invece ad evitare. A questo proposito recente Cassazione ha evidenziato come "*le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamento rateali ultrannuali*" tracciando un chiaro approccio alla questione che la stessa Corte riassume così "*una lunga dilazione è preferibile se prevede il pagamento integrale del debito, mentre la vendita forzata dei beni non garantirebbe la soddisfazione*

² Cass. Civ. 23.2.2016 n. 3482; conferma Cass. Civ. 26.9.2014 n. 20388 "*l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi normali, ...*"



integrale del creditore". A stabilire questi principi, che segnano un importante nuovo corso in materia, è l'ordinanza 27544/19, depositata il 28 ottobre dalla Cassazione.

- Ai fini della fattibilità, i beni di proprietà del sig. ONOFRI, giova qui ricordare come anche i redditi futuri sarebbero crediti e, quindi, rientrerebbero nella nozione di "beni"³

Pertanto alla presente proposta non partecipa alcun garante della fattibilità dell'accordo prevista dal comma 2 dell'art. 8 della L. 03/2012.

9.1 Proposta di accordo

Tanto premesso, il presente piano è una proposta di accordo, con liquidazione di parte dei beni del sig. ONOFRI che prevede di proporre ai creditori il pagamento integrale dei crediti privilegiati ed una remissione parziale dei debiti chirografari, da soddisfarsi tramite i propri redditi futuri secondo un piano di rientro rateale, senza l'intervento di garanzie da parti di terzi e con la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.

Il sig. ONOFRI propone:

1) Il pagamento del **100%** del creditore privilegiato Purple SPV: **per la somma di €119.951,00**

2) Il pagamento del **10%** del creditore Banca Unicredit di €212.406,00, **per la somma di €21.240,60**

3) Il pagamento del **10%** del creditore Società Findomestic di € 36.857,00 **per la somma di €3.685,70.**

4) Il pagamento del **10%** del creditore AdE-Riscossione di € 338,40 **per la somma di €33,84**

Così prevedendo il pagamento della somma complessiva di €144.911,14.

Fanno parte dell'accordo anche le somme destinate alle spese di procedura, ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, per i compensi e per i rimborsi spese degli O.C.C. che si sono

³ Nella giurisprudenza il principio è stato ripreso anche da Cass., 2 febbraio 2009, n. 2569) di cui all'art. 810 cc. (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore) hanno un valore tale da garantire il soddisfacimento delle posizioni creditorie nella modalità di seguito esplicitata.



. La stima è realizzata calcolando le risultanze medie dei tariffari dei professionisti incaricati in ausilio della procedura come meglio specificate *infra* 12.1.

Considerato che ai fini dell'omologazione, è necessario che l'accordo sia raggiunto col voto dei creditori che rappresentano il 60% dei crediti ammessi ad esprimersi (somma punto da 1 a 4). Pertanto le percentuali di voto sul totale dei crediti ammessi pari a € 141.191,60 risultano come segue:

Tabella 5

PERCENTUALI DI SODDISFAZIONE E DIRITTI DI VOTO				
<i>Creditore</i>	<i>Vantato</i>	<i>Voto</i>	<i>%</i>	<i>Soddisfatto</i>
Findomestic	€36.857,00	14,77%	10%	€3.685,70
Unicredit	€212.406,00	85,10%	10%	€21.240,60
AdE-Riscossione	€338,40	0,14%	10%	€33,84
Totale debito	€249.601,40		Totale soddisfatto	€24.960,14

e così pari al **100,00%** dei crediti ammessi al voto.

9.2 Modalità e tempistiche

La presente proposta, come evidenziato, prevede il pagamento secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare.

Considerato che:

- Le entrate mensili del sig. ONOFRI sono ipotizzabili calcolando la media annua dei redditi lordi del triennio 2017-2019 (€ 100.290,60/3 anni) decurtata di un prudenziale 40% comprendente tasse e oneri dalla quale risulta un reddito medio annuo netto pari a ca. € 20.058,10 per mensili € 1.671,50, dal quale escludere le spese necessarie al dignitoso sostentamento del nucleo familiare.

Di tale somma mensile a titolo di spesa familiare, si precisa, che collaborano in modo costante e, pressoché totale, i Sig.ri Onofri Francesco e Morgia Giuseppina i quali, rispettivamente, risultano titolari di un reddito annuo pari ad € 2.900,00 (all. 19) ed € 6.600,00 (all. 20) e per cui il debitore sig. ONOFRI contribuisce con il solo importo di € 300,00 mensili residuando, così, allo stesso la somma indicativa di € 1.300,00 mensili disponibili per l'esecuzione del piano proposto.



Concretamente il pagamento potrà avvenire nel seguente modo:

- Pagamento a stralcio, in unica soluzione entro 90 giorni dal giorno dell'omologa del piano, alla Agenzia delle Entrate dell'importo di € 33,84 a saldo del debito.
- Pagamento del credito privilegiato vantato dalla Purple SPV, in 240 rate mensili di € 499,80 a saldo totale del debito.
- Pagamento a stralcio dei restanti debiti chirografi (3.685,70 + 21.240,60), in 120 rate mensili di € 207,70 in favore dei creditori Findomestic e Unicredit.
- Pagamento degli oneri di procedura, detratti gli acconti, di ca. € 1.500,00 in 12 rate di € 125,00 a partire dal 90esimo giorno successivo al decreto di omologa dell'accordo.

Risulta, così, un piano di pagamenti compatibile con le capacità reddituali dell'istante e che ne consenta un tenore di vita dignitoso, nonché, la prosecuzione delle attività lavorative svolte.

9.3 Dilazione del credito privilegiato

Uno degli aspetti più controversi relativamente alle procedure di sovraindebitamento è, o meglio, è stata la possibilità di prevedere una dilazione di pagamento dei creditori privilegiati superiore ai cinque - sei anni così come previsto per le procedure concorsuali.

A dirimere la questione è intervenuta la Corte di Cassazione prima con la sentenza n. 17834/2019 e successivamente con la sentenza n. 27544/2019 con la quale si è rimarcato il fatto che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5/7 anni piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore.

Secondo la Cassazione, infatti, la dilazione è preferibile se prevede il pagamento integrale del debito, mentre la vendita forzata dei beni non garantirebbe la soddisfazione integrale del creditore a causa della svalutazione che subisce il bene, a maggior ragione nei



casi come quello *de quo*, in cui il debitore ha un unico bene di rilievo identificato nella prima casa nella quale vive insieme al proprio nucleo familiare.

Ne discende come tale decisione della Corte sia compatibile con lo spirito stesso della norma, ovvero, nella possibilità di dare una seconda opportunità a piccoli imprenditori e consumatori che, distinguendosi per meritevolezza, non abbiano causato il proprio dissesto economico.

9.4 Garanti dell'accordo

Ai fini della fattibilità della presente proposta si precisa che, seppur il ricorrente è in grado di sopportare con i propri redditi futuri l'attuabilità del piano, i Sig.ri Morgia Giuseppina e Onofri Francesco, rispettivamente madre e fratello del ricorrente, così come sopra esposto, contribuendo in modo considerevole e quasi totalmente alle spese familiari possono così garantire al Sig. Onofri Athos una somma confacente per l'esecuzione del piano e, quindi, l'attuabilità della presente proposta di accordo.

10. CONCLUSIONI

10.1 Compensi

Ai fini della liquidazione del Professionista nominato avv. Marzia Sbragaglia, si dà atto che il compenso determinato entro i limiti definiti dal Regolamento e dal Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 ed in conformità alle tariffe dell'Organismo di Composizione della Crisi di appartenenza, oltre Iva e cassa, ammonta ad € 508,57. Considerato che il rapporto tra la complessità della procedura ed il compenso così determinato, risulta del tutto sproporzionato si è concordato con il Gestore avv. Marzia Sbragaglia un compenso più elevato del massimo previsto dalla Legge e dal Regolamento, pari a totali € 1.500,00 (all. 26)

In ordine al compenso spettante allo scrivente difensore, per l'attività svolta nell'interesse dei debitori, lo stesso è stato determinato, in applicazione dei parametri inerenti le materia di competenza della volontaria giurisdizione.

10.2 Apertura della procedura

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, sin da ora il sig. ONOFRI chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 10, c. 1 e ss. della



Legge 3/12, valutati i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, voglia fissare udienza con decreto, disponendone comunicazione nei termini di legge ai creditori prima del termine di cui all'art. 11, c. 1, nonché assumere tutti i provvedimenti di cui all'art. 10, c. 2.

Si chiede altresì la sospensione di ogni eventuale ed ulteriore procedura esecutiva oltre alla sospensione della già pendente procedura esecutiva innanzi l'intestato Tribunale al nr. 326/2016 R.G.E.

Si allegano i seguenti documenti:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">▶ 1. Nomina Gestore▶ 2. Visura Dealer Tecno S.r.l.▶ 3. CRIF▶ 4. Centrale rischi▶ 5. Ruolo AdE-Riscossione▶ 6. Pendenti AdE▶ 7. Nota iscrizione ipoteca▶ 8. Visura Ipotecaria▶ 9. Estratti c/c n. 1000/4989 triennio▶ 10. CUD 2018 - 2019▶ 11. CUD 2017 Società Ites S.r.l.▶ 12. CUD 2017 Società Dealer Tecno▶ 13. Visura catastale | <ul style="list-style-type: none">▶ 14. Perizia proc. n. 326/2016 R.G.E.▶ 15. Valutazioni OMI▶ 16. Visura PRA▶ 17. Residenza e stato di famiglia▶ 18. Spese di sostentamento▶ 19. CUD Onofri Francesco▶ 20. CUD Morgia Giuseppina▶ 21. Visura protesti▶ 22. Ruolo canc. Lavoro▶ 23. Ruolo canc. civile▶ 24. Ruolo canc. Imm e mob▶ 25. Carichi Pendenti e Casellario Giudiziale▶ 26. Verbale colloquio gestore |
|---|--|

Con osservanza
Tarquinia li

Avv. Norberto Ventolini

